

*In linea generale va osservato che non è in contestazione la necessità - evidenziata dalla copiosa giurisprudenza citata dalla ricorrente - che l'offerta esponga sia i costi per la sicurezza da interferenze, sia i costi per la sicurezza da rischio specifico, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.l.vo 2006 n. 163. Nondimeno, le norme ora indicate non individuano specifiche modalità di esposizione dei costi per la sicurezza, qualunque essi siano.*

*(..) Pertanto, ciò che è necessario è che dall'offerta presentata risulti l'esposizione tanto dei costi da interferenze, quanto dei costi per la sicurezza da rischio specifico.*

*La giurisprudenza ha precisato che la motivazione della verifica di congruità non richiede un particolare livello di dettaglio in caso di esito favorevole, sicché anche il richiamo alla documentazione di gara soddisfa l'esigenza motivazionale. In particolare, si è evidenziato che nel giudizio sulla congruità di un'offerta, è richiesta una rigorosa ed analitica esplicitazione argomentativa nel caso di giudizio negativo; nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo. In altre parole, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente istruita e motivata per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime non siano manifestamente illogiche ( tra le più recenti, si veda T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 04 marzo 2013, n. 2282). (..) Nel giudizio sulla congruità di un'offerta, è richiesta una rigorosa ed analitica esplicitazione argomentativa nel caso di giudizio negativo; nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo. In altre parole, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente istruita e motivata per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime non siano manifestamente illogiche ( tra le più recenti, si veda T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 04 marzo 2013, n. 2282).*

N. 01259/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02080/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2012, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Società Cooperativa Cir Food Sc, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Dalli  
Cardillo, Giuseppe Rusconi, con domicilio eletto presso l'avv.to Giuseppe Rusconi  
in Milano, via Vincenzo Monti n. 8;

contro

Comune di Agrate Brianza, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Orlandi, con  
domicilio eletto presso Carlo Orlandi in Milano, piazzetta Guastalla n. 5;

nei confronti di

Serist - Servizi di ristorazione Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marianna  
Fragalà Coppola, Roberto Scaramella, con domicilio eletto presso l'avv.to Roberto  
Scaramella in Milano, via A. Lamarmora n. 21;

1) quanto al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti depositato in  
data 13.09.2012:

- della determina n. 513, numero sett. 58 del 09.07.2012 del responsabile del  
settore p.i. - cultura - sport avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiudicazione  
definitiva in favore della società SERIST - SERVIZI DI RISTORAZIONE S.R.L.  
della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e  
altre utenze per il periodo 01.09.2012 - 31.08.2015;

- della comunicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del d.l.vo 2006 n. 163 inviata in  
data 10.07.2012;

- della determinazione di aggiudicazione provvisoria;

- di tutti i verbali di gara;

- del provvedimento di nomina della commissione;

- di ogni atto connesso;

2) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.10.2012:

- della risposta prot. 19972 datata 19.09.2012 del responsabile del procedimento rispetto all'intento di proporre motivi aggiunti sul diniego di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Agrate Brianza e di Serist - Servizi di Ristorazione Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La Società Cooperativa Cir Food Sc impugna con il ricorso principale e con due successivi ricorsi per motivi aggiunti, gli atti indicati in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Agrate Brianza e la società Serist - Servizi di ristorazione Srl, chiedendo il rigetto delle impugnazioni proposte.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

Con ordinanza n. 1172/2012 depositata in data 24 agosto 2012, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso principale.

All'udienza del 26 marzo 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1) Con determinazione n. 23 del 18.04.2012, il Comune di Agrate Brianza indiceva una gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica e altre utenze, per un importo complessivo presunto pari a 2.664.000,00 euro IVA esclusa, per il periodo 01.09.2012 – 31.08.2015, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'esito delle operazioni di gara Serist si collocava al primo posto della graduatoria con 88,60 punti, mentre Cir Food si collocava al secondo posto con 86,07 punti.

Con provvedimento n. 513 del 09.07.2012, la stazione appaltante approvava le risultanze di gara aggiudicava in via definitiva l'appalto alla società Serist - Servizi di ristorazione Srl.

2) Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi formulata dal Comune di Agrate Brianza, in quanto il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti sviluppano delle censure puntuali e di contenuto specifico, come emergerà dal prosieguo della trattazione.

Con il primo dei motivi articolati con il ricorso principale, la società Cir Food lamenta che l'offerta dell'aggiudicataria non contiene la corretta esposizione dei costi della sicurezza.

In particolare, si considera che dal confronto tra l'allegato C e l'allegato E prodotti dall'aggiudicataria emergerebbe solo l'esposizione dei costi della sicurezza da interferenze, quantificati dal Duvri e pari a 0,01 euro a pasto, corrispondente a complessivi euro 5.965,65 euro per il triennio, mentre sarebbe stata omessa l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza, sicché la concorrente aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per omessa esposizione degli oneri aziendali della sicurezza derivanti da rischio specifico.

Proprio l'omessa considerazione da parte della stazione appaltante della mancata esposizione dei costi da rischio specifico comporterebbe la carenza motivazionale della positiva verifica di anomalia dell'offerta.

Il motivo è infondato.

In linea generale va osservato che non è in contestazione la necessità - evidenziata dalla copiosa giurisprudenza citata dalla ricorrente - che l'offerta esponga sia i costi per la sicurezza da interferenze, sia i costi per la sicurezza da rischio specifico, in conformità con quanto stabilito dagli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del d.l.vo 2006 n. 163.

Nondimeno, le norme ora indicate non individuano specifiche modalità di esposizione dei costi per la sicurezza, qualunque essi siano.

Né, con riferimento al caso concreto, siffatte modalità emergono dagli atti di gara, atteso che l'art. 7 del bando si limita a richiamare il Duvri, quale allegato del capitolato e quindi parte della *lex specialis*, precisando che il costo della sicurezza da interferenze è pari a 0,01 euro a pasto, per complessivi 5.695,65 nel triennio; neppure il capitolato speciale prevede specifiche modalità di esposizione dei costi di cui si tratta.

Viceversa, l'allegato C al bando di gara, intitolato "Offerta economica" contiene una specifica colonna destinata all'indicazione degli "oneri per la sicurezza Euro 0,01 a pasto (non soggetti a ribasso)"; vale precisare che l'offerta di Serist (cfr. doc. 2 di parte resistente) comprende l'allegato C, conforme al modello predisposto dalla stazione appaltante e recante l'indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso in modo corrispondente ai contenuti del Duvri e della *lex specialis*.

Ne consegue che gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati regolarmente esposti dall'aggiudicataria.

Il problema si pone, secondo la prospettazione della ricorrente, per gli oneri della sicurezza da interferenze.

In particolare Cir Food sostiene che l'allegato E al bando di gara - recante la "scheda scomposizione prezzo" - prevede, alla tabella B), la voce "sicurezza", da intendere come comprensiva tanto degli oneri per le interferenze, previsti dal Duvri, quanto degli oneri per la sicurezza aziendale; tanto emergerebbe dalla circostanza che nell'allegato C è indicato espressamente che devono essere considerati solo gli oneri non soggetti a ribasso, sicché in mancanza di analoghe limitazioni nell'allegato E si dovrebbe ritenere che in esso debbano essere esposti tutti i costi della sicurezza.

L'aggiudicataria ha prodotto l'allegato E, indicando nella tabella b) alla voce sicurezza una serie di valori unitari pari a 0,01 Euro, sicché, secondo la ricorrente, avrebbe esposto nuovamente i costi per la sicurezza da interferenze, omettendo così l'esposizione dei costi aziendali specifici.

La tesi non può essere condivisa.

Invero, si è già precisato che né il codice degli appalti né la lex specialis di gara prevedono specifiche modalità di esposizione dei costi per la sicurezza, qualunque ne sia la natura.

Pertanto, ciò che è necessario è che dall'offerta presentata risulti l'esposizione tanto dei costi da interferenze, quanto dei costi per la sicurezza da rischio specifico.

Nel caso di specie, mentre l'allegato C reca l'espresso riferimento ai soli costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, nessuna indicazione è contenuta nella tabella B dell'allegato E.

Nel corso della gara la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti alla società Serist, in ordine all'esposizione dei costi per la sicurezza da rischio specifico e con atto del 27.06.2012, la società ha precisato di avere esposto nell'allegato E solo i costi da rischio specifico, indicando le singole voci cui è stato correlato tale tipo di costo, precisando che il costo complessivo nel triennio è pari ad Euro 6.090,00 corrispondente al valore di 0,01 a pasto in coerenza con quanto esposto nell'allegato E.

Del resto, l'aggiudicataria ha precisato di avere compreso nella voce "ulteriori costi" anche gli oneri previsti dalle norme vigenti.

L'amministrazione ha ritenuto congrui i chiarimenti forniti e, quindi, ha aggiudicato l'appalto a Serist.

Le valutazioni formulate dall'amministrazione sono del tutto coerenti, in quanto la quantificazione complessiva dei costi indicati nella tabella B dell'allegato E eccede quella dei costi indicati dal Duvri, pertanto se anche il valore unitario di detti costi

coincide con quello dei costi non soggetti a ribasso, va esclusa ogni commistione tra i due, atteso che l'importo complessivo relativo al triennio è differente.

Del resto, come condivisibilmente rilevato dalla stazione appaltante, i costi da rischio specifico riguardano talune voci che nulla hanno a che vedere con i costi della sicurezza da interferenze, come "antincendio", o "cartellonistica".

Parimenti è ragionevole che la società, abbia esposto dapprima in modo dettagliato i costi non soggetti a ribasso nell'allegato C del bando e poi li abbia compresi nella voce "ulteriori costi", riconducendoli agli "oneri previsti dalle normative vigenti; d'altro canto, l'importo della voce "ulteriori costi" ammonta ad euro 133.326,20 sicché è sicuramente in grado di comprendere i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, ammontanti nel triennio ad euro 5.695,65.

Ne deriva che la Serist ha esposto sia i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, sia quelli da rischio specifico, con conseguente infondatezza delle censure in esame.

Per connessione con le censure appena esaminate, devono ora essere trattati i primi tre motivi articolati nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.09.2012.

I motivi non sono fondati.

In particolare, va osservato che:

- non è condivisibile la tesi secondo la quale la sottoscrizione del modello C, siccome prestampato, non potrebbe implicare la volontà di esporre nell'allegato medesimo proprio i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto a fronte della chiara indicazione di tali costi nell'allegato C prodotto dall'aggiudicataria non vi sono ragioni effettive per affermare che mediante la produzione di tale allegato, debitamente sottoscritto, la società Serist abbia inteso esporre costi diversi da quelli indicati nel Duvri;

- è del tutto apodittica la tesi secondo la quale, siccome sommando i costi indicati nella tabella B dell'allegato E, con il margine operativo lordo indicato nell'allegato

C – tabelle prodotte da Serist – si ottiene un importo equivalente all’offerta indicata nell’allegato C e non una somma inferiore, ossia al netto degli oneri della sicurezza stimati nel Duvri, allora si dovrebbe ritenere che Serist ha ommesso di indicare proprio i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. La tesi non considera che i costi individuati nel Duvri sono esattamente indicati tanto nell’allegato C, in cui si fa espresso riferimento a questa voce di costo, quanto nella tabella B dell’allegato E, perché ragionevolmente compresi – come già evidenziato – nella voce altri costi;

- non rileva la circostanza che l’offerta non contenga un’indicazione riassuntiva unitaria dell’ammontare complessivo dei costi per la sicurezza, perché una simile specificazione non è prevista né dal bando di gara, né dal capitolato speciale e, del resto, ai sensi degli artt. 86 e 87 del codice degli appalti è necessario che simili costi siano esposti, ma non occorre osservare una specifica modalità di esposizione;

- né è condivisibile la tesi secondo la quale la verifica di congruità dell’offerta sarebbe stata preclusa dalle modalità di formulazione dell’offerta adottate da Serist, in quanto la tesi si basa sull’affermazione – peraltro opposta a quella formulata nel ricorso principale – per cui Serist non avrebbe esposto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, atteso che come più volte evidenziato si tratta di costi esattamente indicati nell’allegato C e compresi poi nella tabella B dell’allegato E alla voce altri costi.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle doglianze esaminate.

3) Parimenti sono infondati il secondo e il terzo dei motivi articolati con il ricorso principale, mediante i quali la ricorrente lamenta la carenza motivazionale della valutazione di congruità, nonché l’omessa esposizione dei costi per la pulizia e la sanificazione degli ambienti adibiti ad asilo nido e centri estivi.

Sul punto, vale evidenziare che nel caso di specie le strutture in cui viene svolto il servizio di ristorazione della scuola dell’infanzia sono le stesse utilizzate per l’asilo nido e per i centri estivi – e tale profilo fattuale non è oggetto di specifiche



contestazioni - sicché deve ritenersi adeguata l'esposizione dei relativi costi effettuata per la pulizia, la sanificazione e la manutenzione delle strutture adibite alla ristorazione della scuola dell'infanzia.

In particolare, l'identità delle strutture utilizzate rende coerente l'esposizione dei costi in esame solo rispetto alla scuola dell'infanzia.

Né merita condivisione la censura di carenza motivazionale della determinazione con la quale è stata dichiarata la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria.

Invero, la giurisprudenza ha precisato che la motivazione della verifica di congruità non richiede un particolare livello di dettaglio in caso di esito favorevole, sicché anche il richiamo alla documentazione di gara soddisfa l'esigenza motivazionale.

In particolare, si è evidenziato che nel giudizio sulla congruità di un'offerta, è richiesta una rigorosa ed analitica esplicitazione argomentativa nel caso di giudizio negativo; nel caso di giudizio positivo non è necessario che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili, essendo sufficiente anche una motivazione per relationem alle stesse giustificazioni presentate dal concorrente sottoposto al relativo obbligo. In altre parole, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente istruita e motivata per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente, sempre che queste ultime non siano manifestamente illogiche (tra le più recenti, si veda T.A.R. Roma Lazio, sez. II, 04 marzo 2013, n. 2282).

La situazione ora indicata ricorre nel caso di specie, in quanto, a fronte della pur sintetica motivazione sottesa al giudizio di congruità dell'offerta aggiudicataria, le giustificazioni fornite da quest'ultima in corso di gara sono, come già evidenziato, ragionevoli e tali da consentire la valutazione dei contenuti dell'offerta e la loro corrispondenza alla lex specialis di gara.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure in esame.

4) L'infondatezza delle doglianze sinora esaminate conduce a respingere anche le censure di illegittimità derivata formulate con l'ultimo motivo del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13.09.2012 e con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16.10.2012.

Parimenti, l'insussistenza dei profili di illegittimità denunciati dal ricorrente conduce a respingere la domanda rivolta alla caducazione del contratto, nonché la domanda risarcitoria per insussistenza dei presupposti per la configurazione della relativa responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c..

5) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre la complessità delle questioni trattate consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)